

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

80.

SITZUNG

8.1.1971

Presidente: BERTORELLE

Vicepresidente: NICOLUSSI LECK

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Proposta di ricorso alla Corte Costituzione per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge statale 8 dicembre 1970, n. 996, contenente «Norme sul soccorso e la assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile» (presentata dal Presidente della Giunta regionale dott. Giorgio Grigolli) (n. 14/D)

pag. 3

Interrogazioni e interpellanze

pag. 25

INHALTSANGABE

Antrag auf Anfechtung des Staatsgesetzes Nr. 996 vom 8. Dezember 1970 wegen Verfassungswidrigkeit vor dem Verfassungsgerichtshof, das Vorschriften über Hilfe und Unterstützung der von Naturkatastrophen betroffenen Bevölkerung und über den Zivilschutz enthält (vorgelegt vom Präsidenten des Regionalausschusses Dr. Giorgio Grigolli) (Nr. 14/D)

Seite 3

Anfragen und Interpellationen

Seite 25

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

SFONDRINI (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23.12.1970.

SFONDRINI (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Prego i signori consiglieri di volersi alzare un momento.

Egregi colleghi, alla vigilia di Natale è spirato a Colle Isarco, nel suo paese natio, il collega Hans Mayr, e il giorno 27 dicembre è stato tumultato nello stesso comune. Egli ha fatto parte del nostro consesso per tre legislature, cioè nella seconda, nella terza e nella quarta legislatura, dal dicembre 1952 al dicembre del 1960 e per un certo periodo anche dal febbraio 1963 al dicembre 1964. Era membro di diverse commissioni legislative regionali ed inoltre

è stato vice assessore della Giunta provinciale di Bolzano per ben 8 anni, e personalmente l'ho stimato come collega di Giunta provinciale in quel tempo. Il suo umore gli ha fatto sopportare il suo destino non sempre molto felice, in qualche circostanza anzi tragico, e perciò noi ci inchiniamo reverentemente davanti al destino che ha colpito la sua famiglia, ed esprimo alla sua famiglia a nome del Consiglio regionale tutto il nostro commosso cordoglio.
(Un minuto di silenzio)

Grazie.

Passiamo dal 1° punto all'ordine del giorno: «**PROPOSTA di ricorso alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge statale 8 dicembre 1970, n. 996, contenente "Norme sul soccorso e la assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile,,,"**» (presentata dal Presidente della Giunta regionale, dott. Giorgio Grigolli) (n. 14/ D).

A questo proposito è giunta alla Presidenza del Consiglio la lettera del Presidente della Giunta regionale, che io leggo:

«La Giunta regionale fa presente a codesto on.le Consiglio l'opportunità di proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge in oggetto indicata e pertanto di adottare la relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 83 dello Statuto d'autonomia.

La predetta legge infatti attribuisce allo Stato una competenza generale a provvedere,

«mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe», pur facendo «salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso, ove previsti dagli statuti speciali».

Va osservato, a questo punto, che la Regione Trentino Alto Adige ha competenza primaria in materia di «servizi antincendi» (art. 4, n. 8 dello Statuto), mentre le Province di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di «opere di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 11, n. 14 dello Statuto).

Gli scopi del servizio antincendi, secondo la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sono quelli di «tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere per pubbliche calamità nel servizio antincendi, di competenza regionale, è chiaro che le opere di pronto soccorso, rientranti nella competenza provinciale, non comprendono i soccorsi *tecnici*, bensì soltanto i servizi *non tecnici* cioè *sociali*.

Ciò premesso, risulta evidente che nel concetto di protezione civile vanno incluse, sia le materie di competenza regionale e provinciale debitamente coordinate, sia le rimanenti materie di competenza statale, necessarie per meglio fronteggiare gli eventi calamitosi.

La «protezione civile», pertanto, di cui alla legge statale n. 996 del 1970, non è un qualcosa di più grande, che comprende gli uni e le altre, oltre a quel complesso di competenze statali che si rilevano indispensabili in caso di calamità naturali.

Tenendo presente quanto finora esposto, sembra che non possa essere lo Stato con i suoi organi — come pretende la legge — a giudicare discrezionalmente se la Regione e le

Province siano o no in grado di fronteggiare gli eventi calamitosi, ma siano proprio la Regione e le Province a decidere in merito e, conseguentemente, a chiedere, ciascuna per la propria sfera di competenza, l'intervento solidale dello Stato.

Il fatto poi che l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge faccia salve le competenze regionali e provinciali non risolve in nessun modo il problema, in quanto solo lo Stato — secondo la legge — ha una generale potestà di predisporre tutti i servizi per fronteggiare gli eventi.

D'altra parte, non si può di certo contestare allo Stato la competenza a coordinare gli interventi di uffici, organi, enti statali, regionali e provinciali, anche nell'eventualità che i soccorsi dovessero essere portati fuori dal territorio regionale. Si vuole solo affermare che nell'ambito regionale debbono essere soltanto la Regione e le Province a valutare se sono o meno in grado di fronteggiare le calamità e di chiedere eventualmente l'aiuto statale.

Per completezza, giova ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 9 maggio 1968, risolse negativamente per la Regione un conflitto d'attribuzione sollevato contro due circolari del Commissario e del Vice Commissario del Governo in materia di protezione civile.

Tale pronuncia non ha però affrontato e risolto il problema in discorso, in quanto si è limitata a risolvere il problema contingente della regolamentazione provvisoria della protezione civile.

Sembra quanto mai opportuno, pertanto, un ricorso alla Corte costituzionale, se non altro per conseguire almeno una decisione di incostituzionalità parziale della norma, nel senso di ottenere almeno il «concerto» o il «d'intesa» per la dichiarazione di calamità pubblica».

La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Sull'ordine del giorno in base al regolamento, l'avevo chiesto prima. Vede, signor Presidente, vorrei sollevare rapidamente la questione che riguarda appunto l'ordine del giorno, così come stabiliscono gli art. 111 e 112 del regolamento interno. Il nostro gruppo, assieme ai colleghi dott. Pruner e rag. Parolari, aveva presentato fin dal 10 novembre una mozione — mozione n. 22 — che purtroppo non troviamo ancora all'ordine del giorno della nostra Assemblea, nonostante nel frattempo siano intervenute diverse riunioni di Consiglio: tre riunioni in novembre, il 18, il 19 e il 25, due riunioni in dicembre, il 14 e il 23, l'attuale, che ha inserito argomenti nuovi, e che sono molto successivi a quella mozione, come testimonia l'ordine del giorno. Vorrei chiedere alla Presidenza, come mai tale mozione non è stata ancora prevista nell'ordine del giorno dei lavori del nostro Consiglio; vorrei inoltre chiedere formalmente l'impegno di inserire la mozione all'ordine del giorno della prossima seduta; e, in assenza di tanto, signor Presidente, sono costretto a chiedere di avvalermi della norma del II° comma dell'art. 49 e quindi sottoporre la questione al consesso regionale. Vorrei pregarla di tenere conto appunto di questi termini, che ormai sono intervenuti, e di iscrivere la mozione all'ordine del giorno per le sedute successive.

PRESIDENTE: Guardi, cons. Virgili, noi abbiamo compilato questo ordine del giorno secondo la successività che è stata data dalla ultima sessione. Noi abbiamo ricominciato quest'anno con l'ordinaria sessione. Si era discusso anche della vostra mozione, però mi riproponevo, prima di metterla sull'ordine del giorno, di conferire nuovamente con i presentatori, in quanto questa mozione si riferiva al così detto decretone, conteneva suggerimenti, eventuali emendamenti ecc. Ma intanto, come lei sa meglio di me, il decretone è già passato, è già diventato operante. Noi non abbia-

mo nessuna difficoltà nel rimettere all'ordine del giorno la mozione, questo è certo, e perciò io pregherei i presentatori, caso mai, di mettersi d'accordo con la Presidenza per trovare questo modo di rinserimento nella mozione. Comunque da parte della Presidenza nessuna difficoltà.

La parola al Presidente della commissione per la relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (legge).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Più che per entrare o intavolare una discussione, per dichiarare che il gruppo socialista è favorevole a questa proposta di ricorso, e, direi, non tanto per i motivi di merito, quanto per una ragione di carattere politico e per una ragione di metodo. Abbiamo notato in tutti questi anni una permanente e persistente insensibilità da parte delle istanze centrali, Governo e purtroppo anche Parlamento, a quelle che sono le articolazioni inevitabili e indispensabili del nostro ordinamento costituzionale.

Ci troviamo in una assurda situazione di maggioranze parlamentari, di maggioranze governative, che si sono battute, si battono per la costituzione dell'ordinamento regionale, e che, dopo aver condotto e vinto delle battaglie memorabili per questo ordinamento, credono di aver compiuto fino in fondo il loro dovere, non accorgendosi o facendo finta di non accorgersi...

PRESIDENTE: Prego di portare un po' di calma, perchè altrimenti non si capisce niente.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma non ha mica importanza, signor Presidente, è per consegnare

alla storia, sui verbali, che facciamo queste dichiarazioni!

Dicevo; succede l'assurdo che, dopo aver impostato i temi di fondo, degli adempimenti costituzionali, inevitabilmente conseguenti, del rispetto delle autonomie locali, della articolazione legislativa specifica, secondo queste impostazioni fondamentali, vengono completamente dimenticati e trascurati. E nel mazzo ci stanno tutti. Non sarei in grado onestamente di fare delle accuse specifiche di insensibilità verso una direzione politica piuttosto che verso un'altra, e tanto per essere chiari non escludo neanche il mio partito, per quella parte di responsabilità che ha avuto e che ha nel Governo. E' una cosa semplicemente strabiliante, che ogni tanto ci si ritrovi di fronte a macroscopiche, diciamo così, dimenticanze di questo tipo. Nel caso specifico, le carte che abbiamo in mano, i precedenti, non sono tali da farci essere ottimisti, su un esito pieno del ricorso, ma se arrivassimo almeno a quanto anche la Giunta auspica, cioè a precisare un impegno di intesa, a precisare in qualche modo che gli enti autonomi non sono svincolati, non sono estranei, non sono tagliati fuori dalla competenza in questa materia, sarebbe già un successo sufficiente. A parte il fatto che io ho letto la sentenza della Corte relativa ai due ricorsi contro il piano C.N. e contro la circolare del Vice Commissario del Governo, e francamente, da orecchiante, mi sono piuttosto sorpreso di certe argomentazioni, che di giuridico, a mio modesto avviso, non hanno proprio una grande sostanza, là dove si dice che il Governo deve provvedere con ingenti mezzi, là dove si dice che il Governo deve provvedere in maniera globale, e quindi è ovvio che questa direzione venga assunta dagli organi centrali, o comunque dai loro rappresentanti. Possono essere argomenti di carattere pragmatico, possono essere argomenti di carattere tecnico di un certo valore, ma mi sembrano meno forti e meno validi come argomenti di carattere giuridico. Può

darsi che in un secondo ricorso anche la Corte sia più attenta, senza offendere la meticolosità che normalmente la Corte usa nell'esame dei ricorsi, ma potrebbe essere più attenta e più sensibile anche al ricorso della Regione autonoma e delle Province autonome. Per questo, ripeto, per una ragione di principio, noi abbiamo qualche volta votato ricorsi nel cui fondamento non credevamo; li abbiamo votati per dare la possibilità a ciascuno di esprimere questa via giurisdizionale. Questo lo votiamo con convinzione, proprio per una ragione che è più politica che giuridica: la necessità di rendere attenti in tutte le occasioni il Governo e il Parlamento della necessità di essere coerenti con quelle cose che essi stessi fanno, non solo con quello che hanno fatto, non dico i nostri padri, ma han fatto i più anziani della Costituente, ma con quello che loro stessi, gli stessi organismi attuali, il Governo e il Parlamento hanno fatto pochi mesi fa e fanno quotidianamente per quel che riguarda la istituzione, la articolazione in tutto il territorio del dettato costituzionale.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): La legge nazionale di cui la Regione, la Giunta regionale propone l'impugnativa, quella relativa alle norme sul soccorso, all'assistenza alle popolazioni colpite da calamità e alla protezione civile, costituisce, a mio avviso, una delle leggi più importanti, una delle leggi fondamentali in un campo quale è quello dell'intervento dello Stato in casi gravi ed eccezionali come quelli che tutti noi ricordiamo. Purtroppo anche recentemente il nostro Paese è stato funestato da gravi calamità pubbliche quindi la legge viene ad assumere un ruolo fondamentale, nel regolamento di materia alla quale non possono ritenersi interessate soltanto delle parti singole del territorio nazionale, ma deve ritenersi interessato tutto il territorio nazionale, quindi tutta la

comunità nazionale. Casi come quelli delle alluvioni del 1964, casi come quelli delle alluvioni del 1966, per non ricordare il caso Vajont, hanno colpito gli interessi globali, dell'intera comunità nazionale. E' logico, è evidente, è doveroso, che di fronte a casi di questo genere, di fronte a prospettive, che Dio voglia non si verificano più, ma che non possiamo non prevedere, sia lo Stato ad intervenire con mezzi e con forze che proprio per la eccezionalità dei casi, devono ritenersi eccezionali, con disponibilità di carattere eccezionale, alle quali solo lo Stato può provvedere.

Si dice, da parte dei proponenti, che questa legge violerebbe le competenze della Regione e delle due Province di Trento e Bolzano in materia di servizio antincendi, in materia di opere di pronto soccorso in caso di calamità. Con il testo della delibera che si è distribuito oggi, a queste due competenze se ne è aggiunta una terza: la legge, secondo i proponenti l'impugnativa, violerebbe anche la competenza della Regione in materia di pubblica assistenza. A giudicare dai motivi della lettera con la quale la Giunta ha proposto al Consiglio questa impugnativa, c'è da dire che la stessa non sia sinceramente convinta della propria tesi, anche perché nelle conclusioni di questa lettera si ribadisce un punto di vista che fa ritenere come questa impugnativa potrebbe se mai servire a far inserire nel disegno di legge una modesta variazione, che non altererebbe la sostanza della legge nazionale. Quindi, se non altera la sostanza della legge nazionale, evidentemente è perché si ritiene, diciamo pure in via subordinata, che la legge di cui si chiede l'impugnativa, non è rigorosamente violatrice di quelle competenze, così come si afferma nella proposta. Ma la scarsa convinzione dei proponenti, che a mio avviso emerge dalla proposta, la si deduce anche dal fatto che la Giunta non ha potuto fare a meno di richiamare quella sentenza della Corte Costituzionale dove si era occupata di un ricorso che

la Regione aveva proposto a suo tempo, contro due provvedimenti di carattere amministrativo, uno del Vice Commissario del Governo e un'altro del Commissario del Governo, nella materia che è oggetto della legge nazionale. Io ritengo, signori, che una attenta lettura della sentenza dimostri come la Corte abbia già affrontato i temi che si vogliono ad essa sottoporre, con la impugnativa che viene proposta. Ha già affrontato il tema della competenza in materia sia di servizio antincendi sia in materia di pronto soccorso per calamità naturali. Si legge in questa sentenza infatti che la materia della protezione civile, ed è l'oggetto della legge nazionale di cui si chiede la impugnativa, non ha nulla a che vedere con la materia del servizio antincendi e con la materia del pronto soccorso in caso di calamità. Infatti, proprio nel punto 2 della parte giuridica della sentenza si legge: «quanto forma oggetto dei due atti impugnati, (segnalazione preventiva delle avversità naturali, allarme e preallarme, costituzione di un centro di collegamento per le necessarie segnalazioni agli enti che debbono intervenire, e coordinamento degli interventi di organi statali, regionali e provinciali) è materia che va posta su un piano diverso e completamente distinto da quello su cui poggiano i servizi antincendi e le opere di pronto soccorso. Ed invero, le disposizioni impuginate: 1) sono attinenti alla protezione civile della popolazione, e, come tali, hanno carattere generale ed organizzativo, riferito ad attività diverse dalla semplice opera di pronto soccorso; 2) disciplinano sia la fase di prevenzione del pericolo, sia quella successiva di direzione delle operazioni, lasciando i servizi e le opere sopraindicate alla competenza regionale». E mi fermo qui, dove l'affermazione della Corte costituzionale dice che la protezione civile è cosa ben diversa e ben distinta dal servizio antincendio. Quindi mi pare che su questo punto noi abbiamo già una pronuncia della Corte costituzionale che, anche se è stata

emessa in un ricorso per conflitto di attribuzioni, è pur sempre una pronuncia che ha il suo valore di principio, dal quale non ritengo che la Corte costituzionale, dopo affermazioni così precise e categoriche, si possa discostare. Questo per quanto riguarda la diversità che la Corte costituzionale ha ritenuto di affermare tra il concetto di servizio antincendio e il concetto di protezione civile. La Corte costituzionale ha fatto la stessa affermazione nel successivo punto 3, quando si è occupata del preteso conflitto di attribuzione, in un campo come quello del pronto soccorso in caso di calamità, che è materia di competenza della Provincia. Si legge infatti al punto 3: «La competenza attribuita alla Provincia di Bolzano per quanto riguarda le calamità naturali, è limitata alle opere di pronto soccorso e, conseguentemente, vanno escluse le altre complesse attività indispensabili per far fronte alle varie esigenze della difesa contro simili gravi avversità». E che cosa volete di più esplicito di questa affermazione? Vi è ancora un'altra affermazione, che smentisce quanto meno quelle a presidio delle quali la Giunta regionale propone la impugnativa della legge 8 dicembre 1970. E' la legge che ha per oggetto la protezione civile. Al momento in cui la Corte costituzionale ha pronunciato questa decisione, di cui ho letto poc'anzi alcuni brani, il disegno di legge sulla protezione civile, che è stato promulgato soltanto l'anno scorso, cioè l'8 dicembre 1970, non era giunto, si legge nella stessa sentenza, al termine dell'iter legislativo, ma a questo disegno di legge avevano fatto riferimento i due provvedimenti amministrativi, che avevano formato oggetto di impugnativa per conflitto di attribuzioni da parte della Giunta regionale. Ebbene, è a questo disegno di legge, che oggi è diventato legge, che la Corte costituzionale ha fatto esplicito riferimento nel decidere il ricorso proposto dalla Giunta regionale; come dire che è questa legge, che si può riferire la decisione della Corte costituzionale, relativa-

mente a quel punto del ricorso di allora, ritorna nei motivi di impugnativa che oggi si propone, e cioè che dovrebbe essere la Regione o dovrebbero essere le Province a stabilire di volta in volta il caso in cui lo Stato deve provvedere, deve cioè intervenire. La Corte costituzionale ha detto precisamente così: «La Regione e la Provincia ritengono di essere titolari di un diritto di guida e di coordinamento, collegato direttamente a quel complesso di competenze essenziali per affrontare le pubbliche calamità: lavori pubblici, servizi antincendi, provvedimenti urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica ed opere di pronto soccorso. Neppure tale tesi appare attendibile. Comunque voglia interpretarsi l'art. 76 dello statuto speciale, che attribuisce al Commissario del Governo il coordinamento dello svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione, appare tuttavia certo che non è ammissibile che la Regione e la Provincia esercitino funzioni di direzione sugli uffici statali». E se a questa considerazione di carattere strettamente giuridico noi ne vogliamo aggiungere una di carattere logico, che ci viene suggerita dalla proposta, credo che sia difficile non convenire che non può essere la Regione, che non possono essere le Province a sovrapporsi a quello che, di fronte ad un problema di carattere generale, è la funzione che deve svolgere lo Stato, il quale, sia pure rispettando le autonomie della Regione e della Provincia, della pubblica funzione. In caso di una calamità grave, che investa gli interessi non soltanto della Provincia, non soltanto della Regione, ma anche dello Stato nella sua interezza, non può essere la Regione o la Provincia a decidere se lo Stato deve intervenire con i suoi mezzi. E' semplicemente, consentitemi di dirlo, assurda una tesi di questo genere. Non può lo Stato essere richiesto di intervento da parte di enti minori che, sia pure nella loro autonomia, sono tuttavia rispetto ad esso enti minori. E' pur sempre un rapporto di gerarchia, che vede

lo Stato al vertice, le Regioni e le Province e gli altri enti locali in posizione subordinata, rispetto a quelli che sono i problemi generali di carattere nazionale. D'altra parte io mi domando: che interesse può avere la Regione o la Provincia a limitare l'intervento dello Stato in casi di questo genere? Penso anzi che, la Regione e la Provincia dovrebbero avere l'interesse contrario: ben venga lo Stato con i suoi mezzi che sono certamente superiori, che sono certamente più ampi, in casi come quelli previsti dalla legge sulla protezione civile. Io penso che dovremmo essere ben lieti e ben contenti nel caso malaugurato in cui si dovessero verificare fatti come quelli di cui purtroppo siamo stati testimoni negli anni passati, noi dovremmo essere ben lieti se lo Stato in perfetta armonia con la Regione e con la Provincia, a mettere a disposizione della Regione o delle Province i suoi mezzi, fra i quali, non dimentichiamolo, c'è anche l'esercito, ci sono anche le forze armate. L'intervento delle forze armate, come si è verificato in tutti i casi di pubbliche calamità, può essere deciso esclusivamente dallo Stato, che deve agire nella pienezza dei poteri, senza attendere, senza essere limitato dalla richiesta della Regione o delle Province. Ma che cosa succederebbe se, per esempio, ad un certo momento la Regione o la Provincia ritenessero di non richiedere lo intervento dello Stato? Ma è ammissibile un fatto di questo genere? Bisogna richiedere lo intervento delle forze dello Stato, parlo delle forze in generale. E' inconcepibile un fatto di questo genere. Anche di fronte a queste considerazioni ritengo che la impugnativa di questa legge sia assolutamente errata, ma ciò che mi convince soprattutto che la impugnativa non ha fondamento, perché non si verificano i presupposti della incostituzionalità che la proposta denuncia, sono gli argomenti di carattere giuridico, non quelli che ho svolto nel mio intervento, ma quelli che sono svolti soprattutto nella decisione della Corte costituzionale, che

ha già fissato principi immutabili, per le ragioni che la decisione della Corte costituzionale ci ha esposto in quella sentenza di cui poco anzi vi ho letto alcuni brani. Fare poi un ricorso alla Corte costituzionale, come si legge in fondo alla lettera della Giunta, per conseguire se non altro una decisione di incostituzionalità parziale, di quale norma poi non si sa, perché qui non è specificato, per ottenere perlomeno il concetto, l'intesa, o il d'intesa per la dichiarazione di calamità pubblica, significa veramente volere provocare un intervento che se si limitasse a questo non avrebbe senso, perché io penso che l'intesa e il concerto siano già previsti nella stessa legge e siano previsti allorché all'articolo 7 si prevede l'intervento della Regione nel comitato regionale, che è composto dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato. Quindi nemmeno questo motivo di carattere subordinato ha una sua logica e una sua validità, perché questo problema è già risolto nella legge. Per tutte queste ragioni, signori colleghi io esprimo il mio dissenso dalla proposta di impugnativa di questa legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Signor Presidente, signori colleghi, ho tratto l'impressione che questa proposta di impugnativa da parte della Giunta regionale sia fondata più su una situazione di fatto che su questioni di diritto. Situazione di fatto che si può benissimo definire, in questo caso, sfiducia nella amministrazione, sfiducia nel legislatore, in quanto questa sfiducia è chiarissimamente espressa in quella parte del testo in cui si dichiara che la citata legge sottrae alla competenza degli enti autonomi la formale inoperante riaffermazione delle competenze legislative ed amministrative statutarie. In altri casi, non c'è stata questa sfiducia da parte della Giunta regionale,

anzi, a chi aveva in altri casi manifestato proprio questa sfiducia, è stato risposto che non è possibile mettere in dubbio un impegno dallo Stato. In questo caso si tratta di mettere in dubbio l'applicazione di un testo che, secondo il gruppo liberale, è più che chiaro. Infatti, se parole hanno un senso, l'ultimo comma dello art. 2 della legge 8 dicembre 1970, dice chiaramente ed espressamente che restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle Regioni a Statuto speciale, in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso, ove sono previsti dagli statuti speciali. Qui le cose sono due: o si vuole superare questa competenza, prevista e sancita dalla legge, oppure non si crede nemmeno che lo Stato mantenga salva questa competenza. Io ho detto ieri in commissione, per essere breve, che questo non è il momento per impugnare davanti alla Corte costituzionale un testo di legge di questo tipo: la Regione dovrebbe invece immediatamente approvare una propria legge in materia, e verificare davanti alla Corte costituzionale nel caso eventualmente in cui il Governo non vistasse la nostra legge. Ecco la sede della verifica delle nostre competenze. In questo momento non vedo come possa la Regione impugnare davanti alla Corte costituzionale una legge, senza oltretutto precisare come giustamente ha detto il collega Mitolo, la norma che qui si vuole impugnare. Anche perché poi quando al successivo art. 7 si dice: «il Commissario del Governo nella Regione, in relazione a quanto previsto nell'art. 24 della Costituzione», ecc. ecc., ritengo che anzitutto si parli del Commissario del Governo nelle Regioni a statuto ordinario, non speciale, perché per la parte speciale è previsto dall'art. 2. Comunque, anche ritenendo che lo Stato abbia con questa legge limitato le competenze della Regione e delle Province, rifacendosi alle sentenze della Corte costituzionale che sono state più volte qui richiamate, il gruppo liberale ritiene che, così come è stata imposta-

ta la questione dalla Giunta regionale, non si possa in questo momento impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale, ma attendere la verifica in sede di discussione dell'eventuale ricorso che la Giunta regionale dovrà fare, dopo l'eventuale mancato visto di una legge apposita. Questo è il parere del gruppo liberale. Senza entrare nel merito di tutte le altre questioni sollevate anche dall'avv. Mitolo, perché quelle porterebbero il discorso molto più in là. Oggi non è il caso di fare discorsi più avanzati, perché qui siamo puramente in sede di discussione di una proposta di impugnativa davanti alla Corte costituzionale, ma possiamo aggiungere che molte delle osservazioni fatte dal collega Mitolo trovano conferma anche da parte del nostro gruppo, perché in definitiva non è assolutamente possibile pensare che un Presidente della Giunta regionale o delle due Province autonome possano disporre delle forze armate o possa disporre quel coordinamento che in casi eccezionali deve sempre e comunque aspettare allo Stato. Una volta tanto dobbiamo avere ancora fiducia nello Stato, specialmente attraverso organi che hanno dimostrato fino ad oggi, di fronte alla carenza degli enti autonomi, di saper affrontare situazioni anche eccezionali. Lo dimostra l'intervento delle forze armate, ad esempio, nella catastrofe del Vajont.

Detto questo, il gruppo liberale si astiene sul voto a questa proposta, proprio e precisamente perché lo ritiene in questo momento ultroneo. Lo ritiene invece proponibile solo nel caso che ho accennato prima, in caso di un mancato visto della legge apposita regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.U.): Io dichiaro che il mio gruppo voterà a favore di questa deliberazione, e non tanto per sfiducia nei confronti dello Stato, perché non ritengo, cons. Agostini,

che qui si tratti di sfiducia nei confronti del Governo o nei confronti dello Stato, ma si tratta di riaffermare un nostro diritto. Noi abbiamo le competenze ed io ritengo giusto che noi, rappresentanti della popolazione della nostra Regione, dobbiamo fare in modo che queste competenze siano rispettate, perché, come ha detto Raffaelli, troppo spesso abbiamo assistito in questo Consiglio al fatto che il Governo e il Parlamento hanno disatteso i nostri diritti e le nostre competenze. E non è vero che lo Stato sia più bravo di noi o noi più bravi dello Stato. Ognuno deve fare il proprio lavoro nell'ambito delle proprie competenze, in uno stato ordinato, in un consesso ordinato, in un consesso civile, dove ognuno deve svolgere le proprie funzioni; e queste funzioni attribuite dalla Costituzione, attribuite dalla legge, non possono essere sottratte da nessun Governo e da nessun Parlamento. Ora, se per dimenticanza non si è tenuto conto delle nostre prerogative, e delle nostre competenze, è un dovere nostro quello di richiamare l'attenzione del Governo su queste dimenticanze, e non c'è altra strada per richiamare e per riaffermare le nostre competenze, che quella di adire la Corte costituzionale. Mi pare che non ci sia altra possibilità, in quanto la legge è stata fatta, la legge è operante, la legge è stata promulgata e pertanto non ci resta altro che avvalerci di quest'altra nostra competenza, che è quella del ricorso alla Corte costituzionale. Quindi nessuna sfiducia nei confronti di nessuno, ma riaffermazione di un nostro diritto, riaffermazione di una nostra competenza che noi poi nell'ambito della nostra sovranità svolgeremo nel miglior modo possibile. Noi non diciamo, ripeto, di essere né più bravi dello Stato né più bravi di altre Regioni, diciamo però che questa è una nostra prerogativa, e che deve essere affidata a noi. Spetterà poi a noi, sul piano politico ed anche sul piano tecnico, di operare per il meglio, certamente nell'interesse della nostra popolazione.

E pertanto, ripeto, io voterò a favore di questa delibera.

PRESIDENTE: La parola all'avv. de Carneri.

De CARNERI (P.C.I.): Il gruppo comunista concorda sulla necessità di addivenire ad una impugnazione della legge statale n. 996 in materia di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Questa adesione si fonda sostanzialmente su due motivi: uno di carattere giuridico, l'altro di carattere politico. A nostro giudizio non c'è dubbio che questa legge comporta una lesione, una lesione grave delle competenze e potestà statutarie della Regione Trentino-Alto Adige e delle due Province autonome, per quanto riguarda il servizio antincendi, per quanto riguarda gli interventi di pronto soccorso delle Province, e altre competenze minori. Non può essere dato affidamento, a nostro giudizio, all'ultimo comma dell'art. 2 della legge nazionale, che praticamente ripete quella consueta formuletta, formalmente corretta ma sostanzialmente inefficiente, di fare salve le competenze legislative ed amministrative delle Regioni a Statuto speciale, nelle materie comprese nell'argomento trattato dalla legge nazionale. E in effetti c'è da avere una riserva di fondo nei confronti di questo comma, poiché allorquando in sede di discussione della legge in Parlamento fu proposto un emendamento, che intendeva invece specificare quali erano le attribuzioni della Regione e delle Province, quali erano le attribuzioni dello Stato, intendeva fare un reale coordinamento fra reciproche competenze. La maggioranza ha respinto questo emendamento e il Ministro degli interni Restivo ha detto che in sostanza non si rendeva opportuno, e con il frasario consueto piuttosto vago ha respinto ed ha motivato la reiezione dell'emendamento stesso. Il che significa che in sostanza questo ultimo comma è veramente qualcosa di pu-

ramente formale, è una specie di presa d'atto che esistono delle competenze delle Regioni a Statuto speciale, ma più in là non si va. Noi siamo convinti che se un domani si andasse avanti con delle leggi regionali o provinciali, che si occupassero della materia e intendessero coordinare a livello locale gli interventi, siano convinti che troveremo indubbiamente una opposizione da parte del Governo, che sussista questa lesione; effettivamente in tutta questa legge cosa si può constatare? Si può constatare una centralizzazione di interventi, si può constatare una invadenza dello Stato nei poteri locali, e non solo nei poteri speciali della nostra Regione e delle nostre Province, ma anche nei poteri locali che pure esistono anche su tutto il territorio nazionale. E' quindi necessario e opportuno impugnare la legge. Ma il secondo argomento che noi riteniamo importante ai fini di motivare ulteriormente questa scelta, è di argomento politico. Noi purtroppo abbiamo fatto l'esperienza, assai dolorosa, ai tempi delle alluvioni nel 1966. Abbiamo constatato quale grado di inefficienza, di scoordinamento si è verificato; quale carenza di poteri e quale mancanza di iniziativa da parte proprio degli organi statali. Questa esperienza negativa si è poi verificata in molte altre parti del territorio nazionale, pensiamo Firenze, pensiamo Venezia, pensiamo altre zone che sono state colpite. Abbiamo visto in ogni caso la lamentela, la protesta delle popolazioni per la lentezza degli interventi, che facevano capo allo Stato, ai poteri centrali. Non c'è dubbio che una azione di protezione civile, un'azione di prevenzione e di fronteggiamento degli eventi, non può essere collegata che ai poteri locali. Solamente i poteri locali sono in grado di conoscere le situazioni, anche la stessa configurazione geografica del territorio in maniera approfondita, e sono in grado di conoscere tutte quelle circostanze e quegli elementi che sono indispensabili, allorché si tratta di non perdere tempo, di agire con la

massima risolutezza, di puntare tutte le forze per evitare danni all'economia, sia soprattutto alla salute pubblica e alla integrità dei cittadini. E abbiamo visto a Firenze che, chi in realtà ha provveduto realmente, efficacemente, con snellezza e con rapidità di intervento alle esigenze di questa popolazione colpita, sono stati proprio i comitati locali, sono stati proprio i poteri locali, è stato il comune, che senza eccessiva burocrazia ha provveduto, nello ambito delle sue possibilità, a far fronte alle situazioni. Ora, in conseguenza proprio di questo, noi non possiamo anche non lamentare, per quanto riguarda l'impostazione generale della legge, questo accertamento sul Ministero degli interni, sui poteri statali, accertamento che già da lunge esperienze viene dimostrato come nocivo, come pregiudizievole a un reale intervento, ad una reale politica di prevenzione e di fronteggiamento degli eventi. Rivendichiamo quindi — e questo è anche il significato politico di questa impugnativa — tutti i poteri che alla Regione o alle Province spettano. Sono poteri importanti, pensiamo alla questione dei vigili del fuoco, servizio antincendi, pensiamo alla competenza della Regione in materia di assistenza pubblica, pensiamo alla competenze periferiche relative anche alle Province della Regione in materia di opere pubbliche ecc. Se c'è una annotazione da fare a carico della Giunta regionale e delle Giunte provinciali, nonché delle maggioranze che reggono queste Giunte, è che nè Regione nè Province abbiamo fino ad ora provveduto a presentare dei disegni di legge, che tendessero ad unificare la guida dei poteri autonomi allorché si verificassero circostanze e situazioni di emergenza. Ed in effetti questa spartizione di competenze, fra Regione e Province, esige necessariamente delle norme che provvedano a creare un centro unico direzionale, un'unico ente responsabile, un'unica guida che riesca appunto a usufruire di tutti i poteri, a coordinare tutti gli interventi, senza doppioni, senza in-

terferenze e senza sfasature. Noi pertanto discutendo questa impugnativa, riteniamo di sottolineare l'urgenza e la necessità che Regioni e Province, con una azione coordinata, vadano avanti con iniziative legislative, proprio per occupare il campo e lo spazio che ad esse spetta. Riteniamo come indirizzo politico che l'ente più idoneo ad unificare gli interventi siano le Province, e che quindi le Province nei momenti di emergenza possano disporre anche del servizio antincendi, dei vigili del fuoco, in modo che questo unico centro possa far fronte adeguatamente ai problemi.

Quindi noi criticiamo questa carenza di ordine legislativo e nello stesso tempo chiediamo alla Giunta regionale e agli altri consiglieri che fanno parte della maggioranza anche delle Province, se non intendono andare avanti con iniziative legislative, per affrontare la situazione con leggi locali, in modo che la salute e l'integrità personale dei cittadini siano tutelate da mezzi adeguati e democraticamente responsabili.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nachdem der Abgeordnete Mitolo gewissermaßen als Anwalt des Staates gesprochen hat, möchte ich, wenn auch nur zusammenfassend, rechtlich begründen, warum meiner Ansicht nach diese Anfechtung doch nicht so aussichtslos ist, wie er es aufgrund des Urteiles des Verfassungsgerichtshofes vom 9. Mai 1968 dargestellt hat. Ich kann mir auch vorstellen, daß es für Mitolo ein Freudentag wäre, wenn die Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol wieder vom Innenministerium und damit vom Regierungskommissar abhängen würden, vorausgesetzt, daß dann noch der Geist der Freiwilligkeit aufrechterhalten bleibt.

Damit möchte ich kurz zur Sache kommen. Es stimmt also, daß der Verfassungsge-

richtshof am 9. Mai 1968 über eine Anfechtung nicht dieses Gesetzes, sondern des Rundschreibens des Regierungskommissars befunden hat, worin eine bestimmte Organisation des Zivilschutzes vorweggenommen worden ist. Allerdings ist das Gesetz im Vergleich zum Entwurf abgeändert worden, ist doch inzwischen eine Gesetzgebungsperiode verstrichen. Es ist ein neues Gesetz eingebracht worden, das im Parlament gegenüber dem ursprünglichen Text wesentlich abgeändert wurde. Ich möchte zuerst das Gesetz und dann das Urteil kurz untersuchen.

Artikel 1 des Gesetzes enthält eine Definition des Zivilschutzes, die jener im Artikel 1 des Regionalgesetzes entspricht. Es werden wohl andere Worte gebraucht, inhaltlich besteht jedoch kein Unterschied, denn bereits im Titel des Staatsgesetzes: «Normen über die Unterstützung und Hilfeleistung der Bevölkerung, die von Katastrophen betroffen wird» und noch deutlicher im Artikel 1 kommt zum Ausdruck, daß der Zivilschutz als solcher Aufgabe der Feuerwehr ist. Zivilschutz betrifft nicht nur das Löschen von Bränden, denn die Feuerwehren haben es schon immer als ihre Aufgabe betrachtet, bei allen sonstigen Katastrophen wie Naturkatastrophen usw. Hilfe zu leisten. Es kann wohl gesagt werden, daß in letzter Zeit im Vergleich zu den Bränden die anderen Katastrophen überwogen haben.

Artikel 2 des Staatsgesetzes sieht vor, daß dem Innenminister unter Mitwirkung aller Territorialkörperschaften die Verantwortung hinsichtlich der Organisation des Zivilschutzes übertragen wird. Auch die autonomen Regionen mit Sonderstatut sind damit gemeint. Der Innenminister übernimmt die Leitung und die Koordinierung aller Tätigkeiten, die — wie gesagt wird — von staatlichen Verwaltungen, von den Regionen und von den Territorialkörperschaften in diesem Zusammenhang durchgeführt werden. Im Artikel 5 wird folgendes angeführt: «Vom Innenminister hängen alle

Dienste und der Einsatz der staatlichen Verwaltungen und öffentlichen Körperschaften ab». Laut dem in Kraft getretenen Gesetz, das auch in der Region gilt, hängen in Zukunft alle Dienste und der gesamte Einsatz der Feuerwehren vom Innenminister bzw. von seiner Vertretung, dem Regierungskommissar, ab.

Aus dem Artikel 6 geht von neuem hervor, daß es sich beim Zivilschutz um dieselbe Aufgabe handelt, wie sie dem Feuerwehrewesen gemäß Gesetz vom Jahre 1954 in der Region obliegt. In jenem Gesetz wird nur das nationale Feuerwehrkorps genannt, also keine andere neu entstandene Organisation oder Körperschaft oder was immer als Werkzeug des Innenministers zur Durchführung dieser Aufgabe bzw. dieses Zivilschutzes bezeichnet wird — ich werde nachfolgend über das Urteil sprechen —. Das neue Feuerwehrkorps hat sowohl dringende technische als auch die Soforthilfeleistung durchzuführen, wobei vorgesehen ist, daß eigene Abteilungen gebildet werden, damit bei öffentlichen Notständen — siehe primäre Zuständigkeiten der Provinzen — Soforthilfemaßnahmen ergriffen werden können. Ferner hat das nationale Feuerwehrkorps für das Einüben und die Ertüchtigung jener Bürger zu sorgen, die im Falle öffentlicher Notstände freiwillig ihren Dienst anbieten. Mit anderen Worten gesagt, können — falls dieses Gesetz in der jetzigen Fassung weiterhin in der Region Anwendung findet — die freiwilligen Feuerwehren sich beim nationalen Feuerwehrkorps zu Ertüchtigungsübungen melden, das laut Regionalgesetz die Feuerwehrorganisationen ersetzen kann.

Im Artikel 7 heißt es weiter, daß dem Regierungskommissar in Vertretung des Innenministers die Durchführung der Weisungen des Zivilschutzes obliegt.

Was das Urteil des Verfassungsgerichtshofes betrifft, möchte ich vorerst jene Punkte behandeln, mit denen meiner Ansicht nach derselbe mit folgender Wortführung zu Recht ge-

wisse Grenzen gesetzt hat: «Im Falle von Katastrophen, deren Ausmaß den Einsatz der staatlichen Organe erfordert, muß es dem Staat ermöglicht werden, auch in der Region diesen Einsatz seiner Organe zu leiten und zu koordinieren. Es ist in diesem Zusammenhang nicht zulässig, daß die Region oder die Provinzen die staatlichen Organe koordiniert und im besonderen den Einsatz des Militärs anordnet». Dieser Standpunkt entspricht meiner Ansicht nach der Verfassung. Laut den im neuen Gesetz enthaltenen Vorschriften könnte ohne weiteres einer Revision des Standpunktes des Verfassungsgerichtshofes stattgegeben werden. Es wäre nicht das erste Mal, daß der Verfassungsgerichtshof seinen Standpunkt zugunsten der Autonomie ändert. Im Urteil wird zum Beispiel der Artikel 76 unseres Autonomiestatutes erwähnt, demzufolge der Regierungskommissar die staatlichen Organe in der Region koordiniert. Artikel 76 entspricht dem Artikel 124 der Verfassung; durch ihn wird eine in der Verfassung enthaltene Grundsatzbestimmung in der Region verwirklicht, die folgendermaßen lautet: «Ein in der Hauptstadt der Region residierender Regierungskommissar hat die Leitung oder Überwachung der Ausübung der Verwaltungsfunktionen des Staates inne und koordiniert die Ausübung dieser Funktionen mit jenen der Region». Er koordiniert die Ausübung der Verwaltungsfunktionen des Staates mit der Region und nicht umgekehrt. Dies setzt voraus, daß erstens die Region oder die autonome Provinz ihre Funktionen selbst koordiniert und zweitens, daß der Regierungskommissar die ihm zustehende Koordinierungsfunktion nur auf Staatsebene und nicht auch auf regionaler Ebene ausübt; er darf also nur die staatlichen und regionalen Funktionen, soweit es notwendig ist, in Übereinstimmung bringen. Dies gilt für alle Regionen und um so mehr für jene mit Sonderstatut. Ich möchte noch gleich hinzufügen, daß der Verfassungsgerichtshof die Zuständigkeit der Provinz hin-

sichtlich Sofortmaßnahmen bei öffentlichen Notständen in dem Sinne einschränkend beurteilt hat, als es sich nur um öffentliche Arbeiten und nicht um Dienste handeln darf. Dies möchte ich dahingestellt sein lassen und es steht nur insofern zur Debatte, als diesbezügliche Maßnahmen zur Aufgabe des Zivilschutzes erklärt worden sind. Der Verfassungsgerichtshof ist jedoch der Ansicht, daß der Zivilschutz sich in eine Reihe von Sachgebieten gliedert, wie öffentliche Wohlfahrt, Hygiene und Gesundheitswesen, öffentliche Arbeiten, Transportwesen, Feuerwehrwesen und anderes; dies dürften wohl die wichtigsten sein. Es sind Sachgebiete, in denen die Region oder die Provinz zum größten Teil primäre, zum Teil sekundäre Zuständigkeit besitzen. Somit möchte ich die Frage stellen, warum die Region oder die Provinz in diesen beinahe allen laut Verfassungsgerichtshof zum Zivilschutz gehörenden Bereichen nicht die Zuständigkeit hat, den Einsatz bei öffentlichen Notständen zu koordinieren. Wie die Programmierung, so kann auch die « direzione delle operazioni » « die Lenkung der Maßnahmen » nicht als Sachgebiet bezeichnet werden. Das wird heute bereits allgemein zugegeben. Die Programmierung und auch die verschiedene Sachgebiete umfassende Lenkung von Tätigkeiten ist doch kein eigener Bereich, sondern wünschenswert eine Regierungsmethode. Das gilt für die Programmierung und muß auch für den Zivilschutz gelten, da er nichts anderes als eine notwendige Zusammenfassung verschiedener Tätigkeiten ist, für die die öffentliche Hand hinsichtlich des öffentlichen Notstandes verantwortlich ist. Somit müßte sich auch der Standpunkt des Verfassungsgerichtshofes ändern, da — ich möchte wiederholen — das neue Gesetz zum Unterschied von früheren Vorlagen für den Zivilschutz dieselbe Definition gibt, wie er als Aufgabengebiet des Feuerwehrwesens in der Region bereits gesetzlich definiert war; ferner wird allein das nationale Feuerwehrkorps als Werkzeug vorge-

sehen und alle in Frage kommenden Sachgebiete fallen unter die autonome Zuständigkeit der Region oder der Provinz. Die zusammenfassende verantwortliche Leitung des Einsatzes in diesen Sachgebieten stellt keinen eigenen Bereich dar, sondern die Methode, wie die Regierung ihrer Verantwortung gerecht wird.

Nun möchte ich allerdings noch hinzufügen, daß — wie erwähnt worden ist — das neue Gesetz im Artikel 7 eine Mitwirkung der Regionen vorsieht. Es ist eine beratende Tätigkeit im Rahmen eines regionalen Komitees für den Zivilschutz aufgrund eines Kompromisses im Parlament, da von verschiedenen Seiten die Mitwirkung der Regionen mit Normalstatut verlangt wurde, obwohl dieselben nicht wie wir primäre Zuständigkeit im Feuerwehrwesen und bei Soforthilfsmaßnahmen bei öffentlichen Notständen haben. Sie besitzen nur eine sekundäre Zuständigkeit für öffentliche Arbeiten und für Wohlfahrt. Auch in diesem Zusammenhang möchte ich wiederholen: Wenn sogar die Regionen mit Normalstatut zur Beratung bei der Ausarbeitung eines Programmes für den Zivilschutz zur Mitwirkung herangezogen werden, umso mehr müßte es aufgrund der primären Zuständigkeit der Region Trentino-Südtirol möglich sein, daß sie in Anerkennung ihrer Verantwortung auf allen den Zivilschutz betreffenden Sachgebieten eine Koordinierung vornehmen kann, jedoch keine untergeordnete Rolle spielen darf. Es wäre Sache des Gesetzgebers, des Parlamentes gewesen, diese Koordinierung durchzuführen. Wir haben bei anderen Gesetzen, zum Beispiel beim Staatsgesetz über die Neuordnung der Kindergärten, vor dem Verfassungsgerichtshof verlangt, daß das Parlament, der Gesetzgeber also, im Gesetz die Koordinierung durchführe und somit den Kompetenzkonflikt mit den Regionen, die diesbezüglich eine primäre oder sekundäre Zuständigkeit haben, beringe. Der Verfassungsgerichtshof hat unsere Ansicht geteilt; er hat erkannt, daß es Sache des Gesetz-

gebers ist, diese Koordinierung konkret durchzuführen und nicht mit der nichtssagenden Formel «es bleiben vorbehaltlich der Zuständigkeiten» alles beim Alten zu belassen.

Der Abgeordnete Raffaelli hat sich mit Recht verwundert, daß das Parlament die Zuständigkeit der Regionen mit Sonderstatut nicht genügend wahrgenommen hat. Man begnügte sich mit dem üblichen leeren und somit unwirksamen Vorbehalt, während für die Regionen mit Normalstatut, soweit es verfassungsrechtlich möglich war, gesorgt wurde. Raffaelli hat die Schuld an diesem Umstand sozusagen gleichmäßig verteilt. Ich nehme jedoch an, daß auch der Verfassungsgerichtshof nicht umhin kann zur Kenntnis zu nehmen, wie das Parlament heute, nach Inkrafttreten der Regionen mit Normalstatut den Autonomiebegriff versteht und auslegt. Die Definition entspricht dem Staatsgesetz Nr. 281 vom 16. Mai 1970 für die Durchführung der Regionalverfassung vor allem in finanzieller Hinsicht. Im Artikel 17 des Staatsgesetzes wird folgendes gesagt: «Il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie». Und dann heißt es: Wenn die Ämter, um die es geht, noch staatliche Befugnisse behalten, die nicht zu den Sachgebieten der autonomen Zuständigkeit gehören, die autonomen Befugnisse aber überwiegen, dann sollen auch die anderen staatlichen Befugnisse an diese Ämter delegiert werden, also der umgekehrte Begriff: Ämter sollen grundsätzlich übergeführt werden; es genügt, daß sie überwiegend Befugnisse ausüben, die unter die Zuständigkeit der Region fallen; der Rest soll delegiert werden, so daß das Amt insgesamt organisch übergeführt werde. Hinsichtlich Wahrung des nationalen Interesses, innerhalb dessen Grenzen der autonomen Gesetzgebung der größte Ermessensspielraum offen steht, wird laut Durchführungsgesetz der Regionalverfassung festgesetzt, daß der Staat nur dann die Ausrichtung und die Koordinierung der Tätigkeit der Regionen

—das dürfte auch für den Zivilschutz interessant werden — vornehmen kann, wenn es Belange betrifft, die auf gesamtstaatlicher Ebene einheitlich geregelt werden müssen und im Zusammenhang mit dem nationalen Wirtschaftsprogramm und mit den internationalen Verpflichtungen stehen. Nachdem diese Formeln immerhin noch verschieden ausgelegt werden können, hat das Parlament bzw. der Senat, wie Sie sicher gelesen haben, vor kurzem eine umfassende Debatte durchgeführt. Von verschiedenen Seiten wurden mehrere Beschlußanträge eingereicht und der Ministerpräsident hat dazu eine Erklärung abgegeben, um die verschiedenen Parteien, die befürchteten, daß die Durchführung der allgemeinen Regionalverfassung zu engstirnig erfolge, zu beruhigen. Es wurde im Einvernehmen mit der Regierung ein Beschluß als Richtlinie gefaßt, der auch für diese Anfechtung von Wichtigkeit sein dürfte. Es heißt dann, daß der Senat folgendes beschließt: «Rispettare il criterio che ispira il citato articolo 17 della legge finanziaria secondo cui la salvaguardia degli interessi nazionali si realizza già con la riserva allo Stato di funzioni in settori specificati allo interno delle materie previste dall'articolo 117 della costituzione, ma con l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato relativamente alle materie da trasferire, sicché il trasferimento stesso nel rispetto del dettato costituzionale abbia a riuscire pieno ed integrale, a definire la natura degli atti mediante i quali deve esercitarsi la funzione di indirizzo e di coordinamento di quell'articolo 17, stabilendo che gli atti per il suo esercizio siano la legge e la deliberazione collegiale del Governo, mentre altre attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni sono esercitabili sotto la direzione del presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità».

Dies besagt, daß hinsichtlich des Einsatzes bei Katastrophen von großem Ausmaße

die die Kräfte der Provinz und der Region übersteigen, der Staat Richtlinien für die Ausrichtung und die Koordinierung der Tätigkeit auch in die Regionen mit Sonderstatut betreffenden Sachbereichen geben kann, denn die Wahrung der nationalen Interessen gilt auch für diese Regionen. Diese Richtlinien müßten jedoch entweder durch Gesetz, durch Ministerratsbeschluß oder auch vom Ministerpräsidenten gegeben werden und, wie gesagt, der Koordinierung der autonomen Tätigkeit der Region oder der autonomen Provinz dienen. Somit wird der Region keine Verwaltungsfunktion und keine Verantwortung genommen, sondern es wird eine allgemeine Richtlinie für die Koordinierung gegeben.

Was die Beteiligung der autonomen Organe an dem vom Staat ausgearbeiteten Einsatzplan für die unter seine Zuständigkeit fallenden Tätigkeiten betrifft, handelt es sich nicht um eine Unterordnung, sondern die im Rundschreiben erteilten Anordnungen sind vorwiegend an die staatlichen Organe gerichtet. Um die nicht erfolgte Verletzung der Autonomie hervorzuheben, sagt der Verfassungsgerichtshof am Ende des Urteils folgendes: «hanno un semplice carattere di richiesta di collaborazione per gli altri organi». Der Verfassungsgerichtshof gibt somit auch zu, daß es hier keine Unterordnung geben darf, sondern wenn schon eine Aufforderung zur Mitarbeit. Auch das kann aus dem Urteil entnommen werden. Also gibt es doch gewisse Lichtblicke, die aufgrund des Gesetzes und der inzwischen erfolgten Änderung der Auffassung des Parlaments hinsichtlich der autonomen Zuständigkeit zur Hoffnung Anlaß geben, daß durch das Urteil unsere primären autonomen Zuständigkeiten, die das Sachgebiet Zivilschutz umfassen, gewahrt werden.

Visto che il consigliere Mitolo ha in certo qual modo parlato quale patrocinatore dello Stato, vorrei in sintesi spiegare giuridicamente il motivo per cui, a mio avviso, questa im-

pugnativa non è poi così vana come l'avvocato, in base alla sentenza 9 maggio 1968 della Corte Costituzionale, ha voluto definirla. Immagino che per Mitolo sarebbe una festa qualora, in Alto Adige, i Corpi Volontari Vigili del Fuoco venissero a dipendere nuovamente dal Ministero degli Interni e di conseguenza dal Commissariato del Governo, premesso s'intende, che non venisse poi totalmente meno lo spirito di corpo.

Ed ora, in breve, la faccenda. E' vero, sì, che il 9 maggio 1968 la Corte Costituzionale si è pronunciata sull'impugnativa, non di questa legge, bensì di una circolare del Commissario del Governo, nella quale era fatto diretto riferimento ad un determinato organo della protezione civile. Comunque la legge è ora sostanzialmente cambiata rispetto al testo originale; infatti con la nuova legislatura si è avuto anche un nuovo disegno di legge il cui testo, come detto, è stato in Parlamento notevolmente modificato rispetto a quello di origine. Ed ora vorrei passare al vaglio, prima della legge e poi della sentenza.

L'articolo 1 della legge nazionale contiene una definizione in ordine alla protezione civile, conforme a quella riportata all'articolo 1 della legge regionale. Seppur espresso in altri termini, il senso è rimasto invariato; infatti già dall'intestazione: «Norme di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità», ed ancor più chiaramente dall'articolo 1, emerge come per «protezione civile» di per sè, non si intenda che quanto all'art. 1 della legge regionale è definito compito del servizio antincendi. La protezione civile non comprende, comunque, solo lo spegnimento di incendi, visto e considerato che i vigili del fuoco hanno da sempre considerato loro dovere intervenire in tutti i vari casi di emergenza, quali le calamità naturali ed altro. Del resto si può ben dire che negli ultimi tempi sono indubbiamente prevalse, rispetto agli incendi, tutte le altre catastrofi di varia natura.

L'articolo 2 della legge nazionale prevede che le competenze connesse al servizio di protezione civile vengano assunte dal Ministro degli interni, i cui organi opereranno in concorso con tutte le Associazioni territoriali, fra le quali si intendono comprese anche le Regioni autonome a Statuto speciale. Il Ministero degli Interni è preposto quindi alla direzione ed alla coordinamento di tutti quei servizi, i quali — come è detto — verranno esplicitati coordinatamente fra gli organi statali, regionali e territoriali. Dunque, a norma della legge nazionale vigente anche in Regione, il complessivo impiego dei servizi antincendi verrà a dipenderne, in futuro, dal Ministero degli Interni, nella fattispecie dal Commissariato del Governo.

Che, sempre per quanto concerne la protezione civile, si tratti degli stessi precisi compiti previsti per la Regione dalla legge 1954 in ordine al servizio antincendi, emerge poi di nuovo concretamente dall'articolo 6, articolo in cui, quale strumento operativo in materia di protezione civile — della sentenza parlerò poi — è designato solo ed unicamente il Corpo Permanente Vigili del Fuoco. Esso è tenuto a prestare opera di soccorso sia sul piano tecnico che su quello di emergenza, per il quale, ultimo, è prevista la costituzione di apposite sezioni che consentono, in situazioni di pubblica emergenza — vedi competenze primarie della Provincia — un immediato ed efficiente intervento. Il Corpo Permanente Vigili del Fuoco è tenuto inoltre a provvedere alle esercitazioni ed alla preparazione di quei cittadini che, in caso di necessità, intendano prestare volontariamente la propria opera. In altre parole, nel caso che questa legge, ora impugnata, venisse in seguito ad essere applicata in Regione sulla base del testo attuale, i vigili del fuoco volontari potranno, previa adeguata preparazione presso il Corpo Permanente Vigili del Fuoco, trovare impiego nelle file del Corpo stesso il quale può, come previsto dalla legge

regionale, sostituirsi od affiancarsi, in casi di necessità, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari.

Nell'articolo 7 è detto che, in rappresentanza del Ministero degli Interni, compete al Commissario del Governo seguire le direttive del Ministero stesso, creando l'organizzazione ed il coordinamento del servizio nell'ambito della protezione civile.

Per quanto concerne la sentenza della Corte Costituzionale, vorrei trattare anzitutto quei punti in merito ai quali la Corte ha ritenuto di dover, secondo me, porre determinati limiti, in quanto dice: «In caso di calamità la cui portata richieda l'impiego di organi statali, deve essere possibile allo Stato poter dirigere e coordinare, anche in Regione, gli interventi delle forze operative a lui facenti capo. Non è ammissibile — continua — che siano la Regione o la Provincia a dirigere gli organi statali, e tanto meno a predisporre l'eventuale intervento delle forze militari». Tutto ciò si rispecchia, a mio avviso, alla Costituzione. Ebbene, stante a quanto effettivamente previsto dalla nuova legge, si potrebbe indubbiamente far sì che la Corte Costituzionale rivedesse il proprio punto di vista; non sarebbe del resto la prima volta che la Corte modifica il proprio atteggiamento a favore dell'autonomia. Nella sentenza viene, ad esempio, citato l'articolo 76 del nostro Statuto di autonomia, l'articolo cioè, nel quale è devoluta al Commissario del Governo la competenza di coordinare il servizio degli organi statali; detto articolo, che corrisponde a quello 124 della Costituzione, è preposto all'attuazione di una norma costituzionale del seguente tenore: «Un Commissario del Governo che risieda nel capoluogo della Regione, è tenuto a sovrintendere all'esercizio delle funzioni degli organi statali, nonché a coordinare gli interventi con quelli della Regione, e non viceversa. «Ciò presuppone, in primo luogo che la Regione o Provincia autonoma abbia a provvedere essa stessa al coordinamen-

to a livello locale, ed in secondo luogo che al Commissario del Governo facciano appunto capo solo le funzioni degli organi statali, salvo a dover sovrintendere, in caso di necessità, al coordinamento fra interventi regionali e statali. Se questo è valido per tutte le Regioni, tanto più lo è per quelle a Statuto speciale. Vorrei aggiungere subito come, in ordine alle competenze della Provincia nell'ambito degli interventi di pronto soccorso in casi di pubblica emergenza, la Corte Costituzionale abbia emesso un giudizio restrittivo, e cioè che la protezione civile sia da intendersi solo nel senso di opere pubbliche e non specifici servizi. Questo resta comunque a vedersi, poiché rientra nel dibattito solo per quel tanto che, in relazione propriamente a tali funzioni è dichiarato esser compito della protezione civile. La Corte Costituzionale afferma che la protezione civile si articola in diversi campi d'azione, che vanno dall'assistenza pubblica all'igiene, dal settore sanitario alle opere pubbliche, ai trasporti, ai servizi antincendio etc. Comunque io direi che abbia inteso elencare i più importanti, quelli di cui la Regione o Provincia detiene, in parte la competenza primaria ed in parte la secondaria. Ciò considerato vorrei chiedere perché per tutti questi settori che, a giudizio della Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della protezione civile, la Regione o la Provincia non abbia la competenza in materia di impiego e coordinamento dei servizi previsti per le situazioni di emergenza. Come oggi giorno ormai generalmente ammesso, la « direzione delle operazioni » non è mica una materia a se stante, come non lo è d'altro canto, la programmazione. Quest'ultima, ed anche l'accentramento direzionale dei servizi in parola, non si riportano a particolari sfere di competenza ma, se vogliamo, più propriamente ad un certo sistema di governo. Se ciò vale per la programmazione, deve parimenti valere per la protezione civile la quale, ultima, altro non è appunto che il complesso di diverse funzioni di cui, in ordine

alle situazioni di emergenza connesse a calamità atmosferiche, è responsabile il potere pubblico. Ed è in questo senso che dovrebbero mutare, e quindi orientarsi i principii della Corte Costituzionale, propriamente perché — torno a ripetere — la nuova legge presenta, rispetto alle precedenti che in materia di protezione civile regolavano giuridicamente le sfere di competenza del servizio antincendi, la stessa formulazione; ed ancora: perché quale strumento operativo si è guardato solo ed unicamente al Corpo Permanente Vigili del Fuoco, ed inoltre perché, in materia, il complesso delle attribuzioni rientra nelle competenze della Regione o della Provincia; ed infine perché, come già detto, la direzione delle operazioni non rappresenta una materia a se stante ma solo il sistema con cui il Governo assolve alle proprie responsabilità. Vorrei però aggiungere — particolare, questo, peraltro già menzionato — come l'articolo 7 della nuova legge preveda una cooperazione della Regione. In effetti si tratta, al riguardo, di una attività a carattere puramente consultivo, nel quadro di un Comitato regionale per la protezione civile, attività scaturita da un compromesso cui si è addivenuti in Parlamento conseguentemente al fatto che, da diverse parti, fosse stata richiesta la cooperazione delle Regioni a Statuto normale sebbene, contrariamente a noi, queste ultime non abbiano, in ordine al servizio antincendi ed alle misure di pronto intervento nei pubblici casi di emergenza, non abbiano, dicevo, la competenza primaria ma solo una competenza secondaria nell'ambito delle opere pubbliche e dell'assistenza sociale. Anche a tal proposito vorrei tornare a ribadire: se nella elaborazione di un programma per la protezione civile vengono, a scopo consultivo, chiamate a collaborare persino le Regioni a Statuto normale, tanto più che possibile dovrebbe essere che, stante la sua competenza primaria ed in considerazione delle sue responsabilità in ordine a tutte le attribuzioni nell'ambito

della protezione civile, alla Regione Trentino-Alto Adige venisse riconosciuta in materia la facoltà del coordinamento, senza dovervi procedere in via subordinata. E' chiaro che sarebbe stato compito del legislatore, del Parlamento, legiferare in tal senso. Riguardo ad altre leggi quale, ad esempio, quella statale sul riassetto delle scuole materne, abbiamo chiesto alla Corte Costituzionale che, giuridicamente parlando, il Parlamento, nella fattispecie il legislatore, regolasse il problema coordinamento onde venisse a cadere il conflitto delle competenze primarie e secondarie di pertinenza delle Regioni. La Corte Costituzionale, condividendo il nostro concetto, ha riconosciuto come sia compito del legislatore dare un rinnovato concreto indirizzo a tale coordinamento, anziché lasciarlo subordinato a quella vecchia, futile formula «permangono, salvo le competenze».

Il deputato Raffaelli si è giustamente meravigliato che il Parlamento non abbia tenuto sufficientemente conto delle competenze, dunque oserei dire dei diritti, delle Regioni a Statuto speciale. Egli ha infatti constatato — ripartendo equanimente la colpa — che, mentre entro, s'intende, i limiti consentiti dal diritto costituzionale, si è provveduto per le Regioni a Statuto normale, per quelle invece a Statuto speciale ci si è trincerati dietro la consueta vacua formula delle riserve, corretta sì ma sostanzialmente inefficiente. Io suppongo che anche la Corte Costituzionale non possa, in merito, far altro che prendere atto di come il Parlamento interpreti oggi, dopo la nascita delle Regioni a Statuto normale, il concetto dell'autonomia; vale a dire in conformità a quanto previsto nella legge nazionale n. 281 del 16 maggio 1970 sulla costituzione regionale, specie in relazione al lato finanziario. Nell'articolo 17 della legge è detto: «Il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie». Ed ancora: Se gli organi di cui trattasi conser-

vassero ancora funzioni statali non rientranti nei settori delle materie di competenza autonoma, ma che prevalessero sulle funzioni autonome, allora andrebbero trasferite a questi organi anche le altre funzioni statali; abbiamo quindi il concetto inverso: il trasferimento organico dovrebbe essere pieno ed integrale; dovrebbe essere sufficiente per i citati organi esercitare prevalentemente funzioni che rientrino nelle competenze regionali; il resto andrebbe delegato, cosicché l'ente potesse, ripeto, venire organicamente trasferito in maniera integrale. Per quanto concerne la salvaguardia degli interessi nazionali nel cui ambito è offerto alla legislazione autonoma il più ampio margine di gioco, viene previsto, in base alle norme di attuazione dello Statuto regionale, che lo Stato possa conservare facoltà di esercizio nelle funzioni di indirizzo e di coordinamento in campo regionale — e ciò potrebbe risultare importante anche in materia di protezione civile — solo qualora si tratti di interessi che, a livello nazionale, vadano disciplinati unitariamente, ed in ordine al programma economico ed agli impegni a carattere internazionale. Considerato comunque che a tale formulazione normativa potrebbero pur sempre venir date interpretazioni diverse, il Parlamento, nella fattispecie il Senato, ha ultimamente tenuto in merito — come avrete certamente letto — un circostanziato dibattito; essendo infatti state presentate mozioni da più parti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha voluto fornire una spiegazione chiarificatrice, onde tranquillizzare quei diversi partiti i quali temevano che l'applicazione dell'ordinamento costituzionale della Regione avvenisse in forma troppo restrittiva. Di intesa con il Governo si addi viene ad una nuova deliberazione normativa, che potrebbe risultare importante anche ai fini di questa impugnativa. Dice il Senato: «Rispettare il criterio che ispira il citato articolo 17 della legge finanziaria secondo cui la salvaguardia degli interessi nazionali si realizza

già con la riserva allo Stato di funzioni in settori specificati all'interno delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma con l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato relativamente alle materie da trasferire, sicché il trasferimento stesso nel rispetto del dettato costituzionale abbia a riuscire pieno nel rispetto del dettato costituzionale abbia a riuscire pieno ed integrale, a definire la natura degli atti mediante i quali deve esercitarsi la funzione di indirizzo e di coordinamento di quell'articolo 17, stabilendo che gli atti per il suo esercizio siano la legge e la deliberazione collegiale del Governo, mentre altre attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni sono esercitabili sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità».

Ciò significa in altre parole che, relativamente agli intercenti nei casi di eventi calamitosi di particolare gravità, risultando insufficienti le forze operative della Regione e della Provincia lo Stato potrà, intervenendo operativamente, esercitare la funzione di indirizzo e di coordinamento in ordine anche ai settori di competenza delle Regioni a Statuto speciale, poiché la salvaguardia degli interessi nazionali si estende anche a tali Regioni. Sono normative queste che, previste come detto ai fini del coordinamento delle attività autonome regionali o provinciali, potevano in ogni caso essere responsabilmente predisposte attraverso una disciplina legislativa oppure con decreto ministeriale, o anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La Regione non verrebbe, con ciò, privata di alcuna competenza in materia, ma solo arricchita di un generale indirizzo direttivo.

Relativamente infine alla partecipazione degli organi regionali al piano di impiego elaborato dallo Stato per le attribuzioni di sua competenza, non si trattava, nella circolare, di una pretesa subordinazione nei nostri con-

fronti, ma di disposizioni dirette prevalentemente agli organi statali. Onde mitigare la faccenda, ponendo appunto in rilievo come non sussista, nel caso, violazione all'autonomia, la Corte Costituzionale dice: «Hanno un semplice carattere di richiesta di collaborazione per gli altri organi». E' chiaro dunque che la Corte non ritiene ammissibile una subordinazione ma, se proprio del caso, un invito alla collaborazione. Anche questo può essere rilevato dalla sentenza. Tutto sommato non mancano quindi degli sprazzi di luce i quali, tenuto conto della legge e della nel frattempo mutata concezione del Parlamento nei riguardi delle competenze autonome, ci fanno ben sperare in una sentenza che veda salve le nostre competenze primarie nell'ambito della protezione civile.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola ancora nella discussione generale? La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTI (P.P.T.T.): Signori, qui si parla di impugnare la legge 996 che riguarda le norme di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità, in pratica nella protezione civile. Noi, penso che sia superfluo dirlo, ci schieriamo dalla parte di coloro che intendono impugnare questa legge. Siamo perciò favorevoli. E' stato fatto osservare però in questa sede, che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di affrontare questo problema, l'ha affrontato in parte, se vogliamo, comunque bene o male l'ha affrontato. Per questo noi diciamo subito che non abbiamo molta fiducia sul fatto di avere o non avere ragione, a seguito di questa nostra impugnativa. A nostro avviso però i motivi per impugnare questa legge ci sono, e proprio per questo vale la pena che l'impugnativa venga fatta. Quale valore abbiano questi motivi noi non lo sappiamo, lo sentiremo dire dalla Corte. Però dobbiamo nutrire, lo diciamo chiaramente, del-

le forti perplessità, soprattutto per quanto riguarda la relazione a questa impugnativa, dalla quale ci sembra di vedere una scarsa decisione nell'impugnativa stessa, proprio perché forse ha ritenuto che i motivi non siano sufficienti. A nostro avviso ci si limita ad arrivare a proporre questa impugnativa per contrattare questa protezione civile e ottenere eventualmente un chiarimento in questo senso. Ebbene, noi diciamo che per contrattare la sede della Corte costituzionale non è quella adatta. Noi diciamo che questa è una questione politica e dovrebbe essere risolta in sede politica.

Ancora una volta notiamo la mancanza di una volontà politica favorevole a questo decentramento, a queste autonomie regionali, siano esse speciali, siano ordinarie, perché anche queste si sono attaccate recentemente all'ordinamento italiano. Noi diciamo che la sede politica sarebbe la più adatta per ottenere questa contrattazione. Errato sarebbe anche invertire i termini, ossia anziché essere noi che impugniamo una legge dello Stato, sarebbe preferibile, proprio per vedere la validità di questa scarsa volontà politica centrale, invertire i termini, e vedere che sia lo Stato ad impugnare una nostra legge in fatto di protezione civile. Ossia, fatta la contrattazione su base politica, se contrattazione possiamo chiamarla, noi insisteremo perché venga elaborata dalla Regione una legge nostra in fatto di protezione civile, e vedere lo Stato che si appella alla Corte costituzionale per dire no, voi non siete nei termini. Questa sarebbe la migliore delle soluzioni, a nostro avviso. Comunque, come ho detto in precedenza, noi ci schieriamo dalla parte di coloro che sostengono la validità dell'impugnativa e daremo il voto favorevole.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Grazie. Dirò subito bre-

vemente che anche noi siamo d'accordo sulla linea proposta dalla Giunta regionale, e cioè sull'impugnativa di questa legge nazionale. Altri oratori prima di me si sono addentrati in quella che è la materia più strettamente giuridica e tecnica della situazione, io farò solo una questione pratica. Noi abbiamo visto qualche anno fa quanto è successo con le calamità naturali, cioè con le alluvioni del 1966, del 1965 ecc. Senza voler negare o senza voler nascondere i meriti che ha avuto lo Stato con l'impiego delle forze armate ecc., abbiamo visto che in quei casi è assolutamente necessario ed urgente un intervento pronto e deciso. Noi questo l'abbiamo potuto fare a mezzo dei corpi permanenti e dei corpi volontari dei vigili del fuoco, ed abbiamo salvato il salvabile, proprio per questa immediatezza di intervento. In quella occasione i vigili del fuoco si sono comportati in maniera veramente perfetta, veramente organizzata, e quindi penso che non si possa venir meno a quelli che noi possiamo fare con l'impiego di forze nostre, con l'impiego di forze attrezzate, preparate ecc. Del resto giustamente il signor Presidente della Giunta regionale, nella sua lettera al Presidente del Consiglio, dice a un certo punto che saranno la Regione e le Province, discrezionalmente, a giudicare se siano o no in grado di fronteggiare gli eventi calamitosi, e quindi conseguentemente chiedere, ciascuna per la propria sfera di competenza, l'intervento solidale dello Stato. Quando noi con le nostre forze non riusciamo a far fronte a quelli che potrebbero essere i futuri eventi calamitosi, avremmo la possibilità di chiedere l'intervento dello Stato, intervento che dovrà esserci per forza, perché si tratta di casi di più ampia portata. Si tratta evidentemente di un intervento a favore della collettività, non solo provinciale, non solo regionale, ma evidentemente anche nazionale.

Detto questo, vorrei aggiungere ancora brevemente una cosa, e cioè se è vero che siamo

d'accordo sulla competenza che deve rimanere alla Regione, che deve rimanere alle Province, siamo però altrettanto d'accordo e preghiamo la Giunta regionale di volersi far parte diligente nel dettare delle norme che diano la possibilità di sapere in qualsiasi momento chi deve intervenire in un senso, chi deve intervenire in un altro senso, chi deve dirigere determinate operazioni, a quali uffici devono far carico determinate urgenze ecc. Cioè praticamente fare una legge che ci sappia dire in maniera inequivocabile, in maniera precisa, in maniera che non lasci dubbio in quei momenti di urgenza e di spavento, come viene organizzato questo servizio di intervento di fronte a fatti calamitosi. Noi, da parte nostra, potremmo dare senz'altro una mano, dei consigli, dati anche da una certa conoscenza diretta dei fatti che sono successi, e quindi preghiamo veramente la Giunta regionale di voler predisporre un qualche cosa del genere, in modo che, speriamo che non accada mai, ma se dovesse accadere nuovamente qualche disastro, qualche calamità pubblica, sappiamo tempestivamente por mano a quelli che sono gli strumenti e mezzi che abbiamo, ma sappiamo por mano in una maniera organizzata, in una maniera precisa, in modo che tutti, dai privati ai comuni, alle Province ecc., sappiano dove far capo nel richiedere l'intervento di un determinato corpo, di una determinata attrezzatura ecc.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Dichiaro che il gruppo della D.C. voterà a favore della proposta di impugnativa della legge 996. Molto brevemente il mio intervento vuole ricordare quanto delicata in ogni caso sia la materia che riguarda la protezione civile, e mi sembra che anche il dibattito svolto in quest'aula, questa mattina, abbia confermato questa impressione.

Trattasi di materia assolutamente delicata e importante, che fa diretto riferimento alle difficoltà, che ormai tutti abbiamo sperimentato, nelle quali ci si viene a trovare quando l'evento calamitoso viene a manifestarsi. Veramente ricordiamo tutti quanto sia difficile in quelle circostanze sapersi adeguatamente comportare, come agire, a chi rivolgersi; quindi la materia abbisogna senza dubbio di una sua regolamentazione e di una sua disciplina legislativa, che sia quanto mai precisa e quanto mai corretta. Detto questo e considerato come, anche da un punto di vista politico, una esigenza di questo genere si pone in termini di assoluta chiarezza, in riferimento a quelle che sono le nostre competenze, si è trattato e si tratta tuttora di considerare, in relazione a quelle che sono le competenze costituzionali, quale sia la prevalenza delle attribuzioni. Ora certamente alla Regione è attribuita la competenza in materia di vigili del fuoco ed alla Provincia è attribuita la materia in opere di pronto soccorso. Le definizioni e le attribuzioni di queste singole competenze evidentemente non possono essere ristrette, e molti di coloro che mi hanno preceduto sono già stati nelle condizioni di allargare il discorso, vale a dire di dimostrare come nelle competenze costituzionali che già abbiamo, possa senz'altro rientrare una prevalenza di competenze che riguarda anche il problema della protezione civile. E su questo noi siamo perfettamente d'accordo, ed è questa la ragione fondamentale per la quale noi pure siamo dell'opinione che si debba approvare l'impugnativa che ci viene proposta. Certo rimarranno scoperte notevoli parti del discorso. Del resto io volevo dire: non illudiamoci, perché in ogni caso una definizione del problema comporterà una attenzione e un impegno politico non indifferente, perché solo coordinare quelle che saranno le nostre stesse competenze non sarà molto facile, in più bisognerà in ogni caso considerare e intravedere anche una possibilità

dell'intervento dello Stato, quando si manifestassero le catastrofi più gravi. Comunque è chiaro, come fondamentalmente queste competenze vadano rielaborate, vadano definite nell'ambito di quello che la Costituzione ormai ci riconosce.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Se nessuno chiede la parola, dò la parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Giustamente mi pare si è sottolineata una circostanza specifica a questo argomento. Il tema della protezione civile è tema in sé nuovo, non tutto definito, tale da richiedere quegli approfondimenti, che l'attuale momento positivo favorisce per analizzare questo discorso. Le circostanze nuove sono date dalla esistenza di questa legge, il che già configura una posizione di attenzione diversa da parte della Corte costituzionale, alla quale noi ora ci riferiamo, e l'esistenza delle Regioni a statuto normale, il che in un profilo di sensibilità autonomistica non può non essere un fatto che contribuisce ulteriormente a questo approfondimento di attenzioni e di sensibilizzazione, appunto che può esprimere in questa occasione la Corte costituzionale. D'altra parte è un tema sul quale occorre certezza. Giustamente qui si è detto, da tutti i settori, che vi sono state circostanze tali che hanno messo in evidenza come le carenze in questo campo fossero notevoli. Da questo punto di vista la legge varata dal Parlamento rappresenta indubbiamente un passo avanti notevole, l'ha sottolineato il cons. Mitolo in modo particolare. Però il fatto che si sia arrivati alla formulazione di quel testo, di fronte a molti disegni di legge che a un certo punto sono riepilogati in quel testo definitivo, e a vari punti di vista più o meno attendibili, dimostra come il tema possa considerarsi non chiuso. Per ora è inquadrato in un

modo non tutto infondato, e per altro noi non possiamo, pur di fronte a questo passo in avanti, restare inattivi, nel senso non di pretendere di fare ciò che va sicuramente al di là, almeno in dimensione di ciò che può aspettarci, ma nel senso di non essere neanche solo spettatori di fronte a un testo di legge, che è in posizione neutra di fronte alle esistenti competenze delle Regioni, soprattutto a statuto speciale, e in modo specifico della nostra. La legge attuale si limita a registrare, senza per altro darci l'occasione di rendere evidenti le specifiche competenze che abbiamo nel settore antinquinamento e nel settore delle calamità pubbliche, del pronto soccorso in materia. Non si tratta, quindi, cons. Mitolo che noi dobbiamo o vogliamo sovrapporci, si tratta per altro di non accettare una subordinazione. Non sovrapporci ma neanche subordinarci, quindi creare o determinare dei parallelismi di intervento, tali che a un dato punto richiederanno sicuramente che vi sia una guida unica e che vi sia un centro unico, e qui si sono fatti i discorsi diversi, proposte diverse. Non entriamo in merito in questa fase, ma certo non è pensabile che noi ci limitiamo ad accettare una registrazione. Qui si sono fatti alcuni accenni interessanti, in fatto di possibili proposte. Si è detto da parte di taluni: intervenite subito in via legislativa e poi vediamo al seguito di quella legge che il Consiglio andrà a fare, che cosa dirà la Corte. Noi abbiamo invece ritenuto possibile, anzi opportuno e pertinente, che la pronuncia della Corte potesse esserci subito, in questo momento, indipendentemente da nostri interventi legislativi, perché, ripeto, vi sono circostanze di fatto tali, le ho citate inizialmente, che possono dare alla Corte elementi sufficienti per pronunciarsi e per dare alla Corte elementi sufficienti per pronunciarsi, per dare quel grado di certezza a un nostro intervento, a un nostro ruolo, come all'altrui ruolo, e mi riferivo a quello dello Stato, che certamente sono dati di partenza

indispensabili oltre che necessari. E' un tema questo nel quale non tutto può essere giuridico o confinato in un profilo giuridico. Un tema nel quale il buon senso, la volontà di collaborazione e la volontà di non superdimensionarsi, può contribuire a far camminare le cose in quelle temibili e non auspicabili occasioni, a far camminare le cose nel modo sbrigativo e sollecito che tutti insieme auspichiamo. Quindi anche ciò che riguarda aspetti pratici, andrà considerato. Non si tratta, ripeto, di fatti e di elementi solamente giuridici, ma mi pare che contribuiamo ad un servizio pubblico, di accertamento su queste circostanze eccezionali. Io mi riferisco così, un po' emblematicamente, anche se il caso è un po' tipico e unico, a quanto è avvenuto in Sicilia, là dove l'interferenza nelle competenze, o la mancanza di chiarezza o la non volontà di ricercare coordinamenti, ha provocato delle situazioni che tutti insieme abbiamo lamentato. Soprattutto situazioni di ritardo nelle ricostruzioni, che l'esistenza di più chiare impostazioni forse, se le volontà politiche potevano e potranno soccorrere, certamente avrebbero contribuito ad evitare. Detto questo, noi non andiamo più in là di una acquisizione, di una espressione di volontà intesa ad acquisire certezza, anche se evidentemente puntiamo su una affermazione piena di concetti, là soprattutto nel primo capoverso di questa mozione dove, dopo le premesse, intendiamo configurare negli articoli dello Statuto una completa espressione della protezione civile, nelle competenze attualmente spettanti e alla Regione e alle Province, secondo gli articoli indicati, ma senza per altro, sottrarci a quella ipotesi di intervento dello Stato che nessuno vuole escludere, di fronte alla quale noi non possiamo collocarci come subordinati, ma perlomeno a un livello parallelo, così quindi da esprimere chiaramente le nostre possibilità indicate dallo Statuto.

PRESIDENTE: La discussione generale è

chiusa. Passiamo votazione della deliberazione che è stata letta del Presidente della commissione. Io non credo che si debba rileggere. Faccio presente che per la votazione, che deve avvenire a scrutinio segreto, si deve ottenere ottenere la maggioranza assoluta degli assegnati, cioè almeno 27 voti favorevoli.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 45 - maggioranza richiesta 27

43 sì

1 no

1 scheda bianca.

La deliberazione è approvata.

Prego un po' di attenzione. Prima di passare a svolgere ancora qualche interrogazione, perché dovremo poi interrompere in quanto questo pomeriggio si tengono i due consigli provinciali, sia a Trento che a Bolzano, vorrei fare qualche comunicazione per l'ordine dei lavori. Il giorno 15, venerdì della prossima settimana, si farà seduta. Voi sapete che si tiene in questi giorni il consiglio nazionale del P.L.I., ma i colleghi non hanno nulla da ridire nel fare il giorno 15, seduta del Consiglio regionale. Si terrà Consiglio dalle ore 10 alle ore 14. Poi ci sarà un altro intervallo, in quanto parecchi consiglieri della provincia di Bolzano si recheranno a Strasburgo per ragioni che sono note, perciò il Consiglio regionale inizierà i suoi lavori o continuerà i suoi lavori il giorno 21, proseguirà il giorno 22, i giorni 26, 27, 28 e 29; d'accordo con i Presidenti dei due consigli provinciali e con il Presidente della commissione alle finanze, la seduta consiliare si terrà ogni giorno dalle 10 alle 13, in quanto, a partire dal giorno 21, al pomeriggio si terranno le sedute della commissione finanziaria, che inizierà i suoi lavori però già il giorno 19.

Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno: «**Interrogazioni e interpellanze**». Abbiamo ancora un po' di tempo, c'è interrogazione

n. 147 del cons. Mayr; manca l'assessore. La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Nachdem der Herr Präsident an die Stelle des abwesenden zuständigen Assessors tritt, möchte ich zum allerletzten Mal daran erinnern, daß diese Angelegenheit seit dem 22. Juni 1970 zur Behandlung vorliegt. Falls die parlamentarische Anfrage noch einen Wert hat, sollte, meine Herren, bis zur Erteilung des Bescheids nicht ein halbes Jahr gewartet werden müssen. Ich stelle fest, daß die Anfrage nur deshalb eingebracht worden ist, weil mit Direktverhandlungen bei der Autobahngesellschaft nichts erreicht wurde. Ich möchte aber hoffen, daß in der nächsten Regionalratssitzung diese Anfrage endlich entsprechend behandelt wird und ich erwarte nach so langer Zeit eine positive Antwort.

Poiché in assenza del competente Assessore ne prende il posto il signor Presidente, vorrei per l'ultimissima volta ricordare come questa faccenda giaccia dal 22 giugno 1970 in attesa di trattazione. E se è vero che l'interpellanza parlamentare ha ancora un proprio valore allora, Signori miei, si provveda a che non si debba attendere una risposta per sei mesi. Come si sa, l'interrogazione venne presentata in quanto, con le trattative tenute direttamente presso la Società Autostradale, non si era approdato a nulla. Ciò considerato voglio quindi sperare che nella prossima seduta del Consiglio regionale la questione venga finalmente trattata a dovere e che, dopo tanto tempo, ne possa sortire una risposta positiva.

PRESIDENTE: Se ho capito bene il cons. Mayr è d'accordo che si svolta nella prossima seduta, che si terrà venerdì. Vorrei annunciare che inizieremo la seduta venerdì con interrogazioni e interpellanze, così che la Giunta possa essere pronta per le risposte.

La parola al Presidente Grigolli.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Se questo può essere semplificato, che questa risposta all'interrogazione possa essere data subito in via scritta dall'assessore Mantuella, al quale avevo incaricato di trattare il tema, tanto per guadagnare tempo. Oggi è assente indubbiamente per malattia, ma è pronto a rispondere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Nachdem der Herr Präsident der Regionalregierung in den Einzelheiten nicht Bescheid wissen kann und Assessor Matuella sich bezüglich dieser Angelegenheit interessiert hat, möchte ich sie in seiner Anwesenheit behandeln. Ich bin somit mit einer Vertagung einverstanden, aber ich würde darauf Wert legen, daß hier im Regionalrat darüber eine Antwort gegeben wird, da es sich um das Problem der Autobahngesellschaft handelt und in diesem Zusammenhang schon mehrere Male Anfragen und Interpellationen vorgebracht worden sind.

Considerato che il Presidente del governo regionale non può essere addentro nei particolari, e poiché a questo problema concernente la Società Autostradale si è interessato anche l'assessore Matuella, nel senso che la questione la si trattasse la prossima volta che lui fosse presente, sono ovviamente d'accordo sul rinvio; comunque ci terrei a che, qui in Consiglio regionale, venisse data una risposta sulla faccenda, dato che sono già state presentate in merito diverse interpellanze.

PRESIDENTE: Interrogazione n. 164 del cons. Manica all'assessore Pasqualin:

Il sottoscritto Consigliere, premesso di aver appreso dalla stampa che i dipendenti della Azienda di gestione Terme demaniali di Levico-Vetriolo-Roncegno sono in stato di agitazione;

preoccupato di tale stato di cose sotto il profilo:

a) del trattamento riservato ai lavoratori dipendenti sia fissi, sia stagionali;

b) delle conseguenze che si potrebbero avere sul piano turistico dall'inasprirsi della situazione sindacale;

i n t e r r o g a

il signor Presidente della Giunta ed, eventualmente, l'Assessore competente per sapere:

1) se la Giunta è a conoscenza della situazione ed ha preso in esame la situazione stessa;

2) se ritenga o meno di dover impartire precise direttive perché la vertenza sia oggetto di normali trattative come avviene anche nelle aziende private;

3) se è a conoscenza degli atti compiuti dal Direttore delle Terme nei confronti di membri della Commissione interna e quale giudizio dà degli stessi;

4) se è a conoscenza che l'atteggiamento del Direttore, in genere, nei confronti del personale ed il suo modo di fare sono tra le cause dello stato di tensione esistente;

5) se ritenga opportuna la presenza di una persona che, con il suo comportamento dispotico, arreca, obiettivamente, pregiudizio al buon andamento delle cose ed a rapporti umani con il personale.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, sia pure brevemente, data l'ora piuttosto avanzata, in relazione al fatto che alle 3 è convocato il Consiglio provinciale a Trento. Questa interrogazione mi pare abbastanza dettagliata anche così come è stata scritta, tuttavia penso sia utile fornire alcuni chiarimenti anche se debbo aggiungere subito che la situazione, così come è denunciata nella interrogazione in discussione, è superata perlomeno nelle sue linee generali. E' superata nel senso che successiva-

mente sono intervenuti degli accordi tra la azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per cui, perlomeno sotto un certo aspetto, la interrogazione è largamente superata. Dove non è superata vorrei dire è nella sua ultima parte. Uno dei motivi fondamentali alla base della agitazione dei lavoratori di uno stabilimento termale di Levico, è stato il trattamento che la direzione delle terme riservava ai lavoratori, un trattamento che, a detta degli interessati e per testimonianze raccolte direttamente in loco, si è manifestato indubbiamente autoritario e antidemocratico. Vorrei dire anche al di fuori di quello che è l'ambito proprio di azione del direttore dello stabilimento termale, viene usato un comportamento che certamente non serve a rasserenare gli animi quando questi siano per di più un po' agitati. Mi rendo conto che gli uomini che si trovano in certi posti di responsabilità possano perdere le staffe, ma la persona in oggetto le staffe le perde pressoché in permanenza, riservando un comportamento che ha portato allo stato di agitazione del personale. Il fatto che a seguito dell'intervento dell'organizzazione sindacale abbia ritirato dei provvedimenti adottati nei confronti del personale in termini chiaramente in contrasto con le norme di legge, è una conferma di più del fatto che la direzione delle Terme non rispetta né le norme né i buoni rapporti sotto il profilo umano. Signor assessore vede, noi parliamo molte volte di rapporti umani, e sappiamo che questi si misurano soprattutto nel terreno dei rapporti di lavoro, liberamente si misurano gli uomini e si misura fino a che punto le relazioni umane e i rapporti umani hanno o non hanno la validità che ad essi vogliamo attribuire. Ecco, così fondamentalmente riassunto e illustrato il contenuto di questa interrogazione, che per larga parte è superata, ma che conserva la sua validità perlomeno per quanto riguarda le considerazioni ultime che ho testè svolto.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Il collega ha dichiarato che effettivamente la interrogazione è praticamente superata, perché sono intervenuti fatti tali che hanno definito una situazione di disagio, quando cioè la commissione interna aveva deciso di scioperare per alcune considerazioni di mancato accordo con il consiglio di amministrazione delle terme di Levico. Effettivamente il consiglio di amministrazione non riteneva fosse il caso di prendere in considerazione le richieste che venivano fatte, soltanto ad alcuni mesi dal rinnovo del contratto, che era stato fatto al 1° di settembre 1969, e che aveva validità fino al 31 agosto 1972. Personalmente ho ricevuto una delegazione di personale che aveva chiesto l'intervento della Regione, ma ho ritenuto corretto che le trattative fossero condotte con il consiglio di amministrazione, alla ricerca di un accordo, anche perché, la Giunta regionale, pur avendo la responsabilità della azienda speciale di Levico, era giusto che il Consiglio fosse investito del fatto. Come è stato dichiarato, pur non arrivando immediatamente e definitivamente ad una conclusione, possiamo dire che attualmente la conclusione c'è stata, e mi riservo, se l'interrogante lo richiede, di presentargli il verbale di accordo, definito il 23 ottobre, tra la Presidenza del consiglio di amministrazione delle terme demaniali di Levico e i rappresentanti del personale. Credo che questo accordo sia sostanzialmente il risultato di un incontro delle due volontà e degli orientamenti, anche abbastanza precisi, che la Giunta regionale aveva dato.

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione, debbo dire che la medaglia ha sempre due volti, cioè è difficile pretendere in assoluto da una persona tutto. Ogni persona ha un suo carattere, una propria personalità, che esplica a seconda degli orientamenti propri.

Dico che la direzione delle terme di Levico è condotta con soddisfazione della Giunta regionale, per quanto riguarda le capacità organizzative, la serietà di impostazione e i criteri orientativi per la gestione. Sono di accordo, sono di valutazione positiva, anche nei confronti del consiglio di amministrazione e nei confronti quindi della Giunta regionale. Credo che alcune difficoltà siano da ricercarsi non soltanto nella persona del direttore delle terme, ma anche nei confronti, e lo dico con tutta chiarezza, di alcuni membri della commissione interna o di alcune persone estranee alla commissione stessa, che hanno ritenuto, entro certi limiti, di strumentalizzarla, per creare quella nota di disagio che si è verificata. Quindi è difficile poter tagliare direttamente le responsabilità di uno e le responsabilità dell'altro. Dico che la Giunta regionale non ha nulla da eccepire nei riguardi della direzione delle terme, ma che comunque ha segnalato il problema che l'interrogante ha ritenuto di far presente, al consiglio di amministrazione, tanto perché ne sia a conoscenza.

Per quanto riguarda invece il problema che era stato sollevato di alcuni trasferimenti del personale interno, debbo dire che da una visita che l'ispettorato del lavoro ha effettuato alle terme di Levico, è risultato che il fatto doveva giustificarsi come un normale avvicendamento del personale. Resto comunque a disposizione dell'interrogante, se mi dovesse richiedere il verbale di accordo che è stato stipulato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente, per dare atto al signor assessore dell'accordo intervenuto sul piano sindacale, sia pure intervenuto in ottobre; meglio senza dubbio sarebbe stato se fosse intervenuto prima, perché evidentemente si sarebbe risparmiato del disagio a tutti quanti, e se si è trovato l'accordo a

poche settimane di distanza non vedo perché non si sarebbe dovuto trovare anche prima.

Dove non mi posso dichiarare soddisfatto è per quanto riguarda le altre considerazioni, benché io possa benissimo capire che la Giunta regionale assuma la sua posizione. Per noi la direzione va bene, io posso convenire con la Giunta regionale che come ragioniere, dal punto di vista ragionieristico, le cose possono anche andare bene, ma in una azienda, specie in una azienda a carattere pubblico, le questioni ragionieristiche non possono prevalere in modo assoluto sul resto. Si deve tener conto anche degli altri aspetti che caratterizzano il rapporto di lavoro, perché altrimenti se ad un certo momento va male per il resto, anche la parte, chiamiamola così, ragionieristica, è destinata ad andare a gambe all'aria. Ora, che sia difficile tagliare a metà o spaccare il capello in fatto di responsabilità, lo credo, però quando siamo nel campo di lavoro, guardi signor assessore, la esperienza insegna che 99 volte su 100, la responsabilità risale all'azienda, perché ha in mano degli strumenti che i lavoratori non posseggono, e quindi solamente chi dispone di queste potestà, può agire in modo da

evitare che succedano determinate cose. Ecco perché io non condivido, guardi, le dico molto sinceramente, il suo modo di interpretare le cose. Se una persona, che sta al vertice di una azienda, ha un comportamento che è riconosciuto anche al di fuori dei luoghi di lavoro, con un comportamento di carattere dispotico, diciamo così per intenderci, è evidente che proietta questo suo modo di pensare nei rapporti con il personale, e questo provoca le reazioni che in questo caso si sono viste. Mi si dice che c'è stata una parziale correzione di tiro in questi ultimi tempi da parte della direzione. Mi auguro che questo sia rispondente a verità, e soprattutto mi auguro che continui e diventi sempre maggiore, perché altrimenti le situazioni del luglio scorso potrebbero evidentemente rinnovarsi con nessun piacere da parte di nessuno di noi, con nessun piacere da parte dei lavoratori, e penso neanche da parte della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La seduta è tolta e rinviata a giovedì alle ore 10.

(Ore 12.45)